

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO SEZIONE 06**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|---|-----------|---------------|------------|
| ○ | DE SIMONE | DOTT. GAETANO | Presidente |
| ○ | | | |
| ○ | ANZUONI | AVV. MATTEO | Relatore |
| ○ | | | |
| ○ | TRIMONTI | AVV. GIUSEPPE | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

N°271/6/05 DEL 20/10/2005

DEPOSITATA IL 10/10/2006

- sull'appello n. 1283/05 depositato il 16/06/2005

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N. 012 2004 00111795 27 S.S.N. + IRPEF 1995
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO
proposto dal ricorrente:

BERTINETTI LUIGI
VIA STRATOLA 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA N. 1 83031 ARIANO IRPINO AV

-avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01220040011179527 S.S.N. + IRPEF 1995

contro CONCESSIONARIO AVELLINO GESTIONI ESATTORIALI IRPINE S.P.A.

difeso da:

BARBARO CIRO VIA SERRONI 43 83100 AVELLINO AV

proposto dal ricorrente:

BERTINETTI LUIGI
VIA STRATOLA 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA N. 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Bertinetti Luigi da Ariano Irpino, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino contro la G.E.I. S.p.A., concessionaria per la riscossione dei tributi per la provincia di Avellino, per l'annullamento dell'iscrizione a ruolo, a suo carico, della somma di € 869,59 per IRPEF e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, dovuti per l'anno 1995 nonché della cartella di pagamento n. 01220040011799527, notificatagli il 22/4/01, con cui informandolo dell'avvenuta, iscrizione a ruolo, gli veniva richiesto il pagamento della somma. Si costituivano l'Agenzia delle Entrate e la G.E.I. S.p.A., chiedendo il rigetto della richiesta di sospensione e del ricorso. La Commissione, con ordinanza del 21/7/2005, ritenuta la ricorrenza del fumus, sospendeva l'esecutività degli atti impugnati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente eccepisce la nullità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella, notificatagli in data 22/4/2005, per la verificatasi decadenza dall'Ufficio dal diritto di chiedere il pagamento.

L'Agenzia delle Entrate replica, rilevando che l'iscrizione a ruolo avvenne tempestivamente, in data 21/12/2000, entro il quinquennio dalla data di presentazione della dichiarazione Mod. 740/96 per l'anno 1995, e che il ruolo fu tempestivamente consegnato al concessionario "che risponde per tutta la successiva attività di riscossione ed è il soggetto legittimato passivamente".

Il concessionario G.E.I. S.p.A., a sua volta, eccepisce che nessuna preclusione si è verificata e nessun ritardo può essergli imputato, avendo spedito ai sensi dell'art. 25, comma tre quater del Dlgs 472/97, un invito al pagamento del dovuto, entro il 31/10/2001, rimasto senza esito, e che, dopo un parziale discarico di € 935,30 da parte dell' Ente impositore in data 15. 12.2004. aveva disposto la predisposizione della cartella.

Va osservato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 280 del 15.7.2005, ha in relazione agli art. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 25 del DPR modificato dalla Dlgs n. 193/2001) nella parte in cui non prevede un pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36 - bis del DPR ciò per evitare che questi rimanga esposto indefinitivamente alla procedura esecutiva rilevato che le era preclusa la possibilità di fissare un termine auspicava un intervento legislativo idoneo a colmare la lacuna provocata dalla sua pronunzia.

Il legislatore in sollecita esecuzione di quanto auspicato dalla Corte Costituzionale, rimediava al voto normativo, fissando con la legge 31 luglio 2005 n. 157 (di conversione del DL 17 giugno 2005 n. 106) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, anche ai processi in corso e relativi all'impugnazione di tutte le carte esattoriali.

In virtù della disciplina transitoria, introdotta da tale dichiarazione di cui alla presente vertenza, presentata nell'acino 1996. avrebbe dovuto casere notificata entro l'anno 2001. (Cass. 30.11.2005 n. 26105).

Pertanto. risultando tardiva la notifica della cartella in questione. avvenuta il 22.4.2005. va rilevata la decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto di pretendere il pagamento della somma iscritta al ruolo.

Non può riconoscersi effetto interruttivo all'invito di pagamento. di cui riferisce la G.E.I, atteso che, nel caso, si tratta di termine decadenziale.

In considerazione della particolarità delle questioni trattate; le spese vanno compensate.

DISPOSITIVO

Del pronunciamento emesso a fronte dei ricordi N° 1283/25 proposti da Bertinetti Luigi
contro: Agenzia Entrate Ufficio Ariano Irpino
Concessionario Avellino Gestioni Esattoriali Irpino S.P.A.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate

Avellino 20/10/2005

Il Relatore
Avv. Matteo Anzuoni

Il Presidente
Dott. Gaetano De Simone